



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 2

Caratteristiche “gruppi informali”

Caratteristiche dei “gruppi informali”, soggetti proponenti di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 3, e dei singoli soggetti aderenti al “gruppo informale”, richieste a pena di esclusione:

- a) il “gruppo” è una aggregazione spontanea con un minimo di tre ed un massimo di cinque soggetti aderenti;
- b) i componenti di ciascun “gruppo” devono essere giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, alternativamente:
 - i. cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, regolarmente residenti in Italia;
 - ii. cittadini di uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, soggiornanti di lungo periodo in Italia;
- c) il requisito dell’età e della cittadinanza/soggiorno devono essere posseduti da tutti i componenti del “gruppo” alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
- d) i componenti di ciascun “gruppo” non devono aver presentato, a nessun titolo, altre proposte progettuali in riferimento al presente Bando, né come componenti di altri “gruppi”, né come componenti dell’organo direttivo di un ente ricompreso in una ATS proponente;
- e) i componenti di ciascun “gruppo” non devono aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- f) i componenti di ciascun “gruppo” non devono avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla precedente lettera e);
- g) i componenti di ciascun “gruppo” non devono avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 2

Caratteristiche “gruppi informali”

- h) i componenti di ciascun “gruppo” non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione pubblica;
- i) i componenti di ciascun “gruppo” non devono essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- j) i componenti di ciascun “gruppo” non devono aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- k) i componenti di ciascun “gruppo” devono aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;
- l) in sede di presentazione della domanda di partecipazione, i “gruppi informali” si impegnano a costituirsi in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, entro e non oltre i 60 gg successivi alla pubblicazione della graduatoria preliminare, ove risultanti utilmente inseriti nella stessa. La mancata successiva costituzione comporta la decadenza dalla graduatoria preliminare e l’esclusione dalla procedura di valutazione relativa al presente Bando;
- m) la composizione del “gruppo” non può essere modificata dopo la presentazione della domanda e fino alla costituzione del nuovo soggetto giuridico, a pena di esclusione, se non in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa autorizzazione del Dipartimento.

Caratteristiche del nuovo soggetto giuridico che, sulla base della normativa vigente, è qualificato ente del Terzo settore, richieste a pena di esclusione:

- n) sede legale e operativa in Italia;
- o) presenza negli organi direttivi del nuovo soggetto di tutti i componenti dell’originario “gruppo informale” quale proponente utilmente inserito nella graduatoria preliminare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 2

Caratteristiche “gruppi informali”

- p) il nuovo soggetto è tenuto ad aprire un conto corrente, bancario e/o postale, dedicato alla gestione del finanziamento, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- q) il nuovo soggetto è tenuto a comunicare il proprio indirizzo PEC al Dipartimento.